

**OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2016**

Riferimenti: Legge 28.12.2015 n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015

*Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 che tra le **principali disposizioni** di natura fiscale prevede:*

- *l'esenzione TASI delle unità immobiliari (non di lusso) adibite ad abitazione principale;*
- *l'introduzione della nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari residenziali;*
- *la proroga al 31/12/2016 delle detrazioni del 50% e del 65%;*
- *la possibilità di dedurre maggiori ammortamenti per i beni strumentali nuovi;*
- *l'aumento del limite dei ricavi/compensi ai fini dell'applicazione del regime forfetario;*
- *la riproposizione dell'assegnazione/cessione agevolata di immobili ai soci, compresa la trasformazione in società semplice;*
- *la riproposizione dell'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale;*
- *la revisione del regime delle note di variazione IVA;*
- *l'aumento da Euro 1.000 a Euro 3.000 del limite di utilizzo del denaro contante.*

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la **Finanziaria 2016** (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. "*Legge di stabilità 2016*", **in vigore dall'1.1.2016**, composta da un unico articolo suddiviso in 999 commi. Nel presente documento si affronteranno alcuni degli argomenti ritenuti di maggiore interesse.

**RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA - comma 6**

È previsto il rinvio dell'aumento dell'IVA contenuto nella Finanziaria 2015, prevedendo:

- **l'aumento al 13%** dell'aliquota IVA del 10% **a decorrere dal 2017**;
- **l'aumento al 24% a decorrere dal 2017** (in luogo del 25%) e **del 25% dal 2018** (in luogo del 25,5%) dell'aliquota IVA del 22%.

**NOVITA' IMU - commi da 10 a 13, 15 e 53**

*Immobili in comodato a parenti*

È stato rivisto il trattamento dell'**unità immobiliare concessa in comodato ad un parente** in linea retta entro il primo grado **che la utilizza come abitazione principale**. Tale fattispecie **non rientra più nella potestà regolamentare del Comune**.

In particolare **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle "di lusso"** (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

- il contratto sia **registrato**;
- il comodante:
  - possieda **un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  - **risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

#### Esenzione terreni agricoli

È riconosciuta l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti **in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

#### Disposizioni IMI/IMIS Provincia di Trento e Bolzano

Con riferimento alle imposte (IMI e IMIS) previste in Provincia di Bolzano e di Trento in "sostituzione" all'IMU:

- è eliminata la possibilità, riconosciuta alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di assoggettare ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **a decorrere dal 2015** anche IMI e IMIS, così come l'IMU, sono **alternative all'IRPEF per la componente immobiliare**. In altre parole, quindi, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI/IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

#### Riduzione IMU immobili locati a canone concordato

E' disposto che per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'**IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**.

### NOVITA' TASI - comma 14, 28 e 54

#### Esenzione abitazione principale

L'**esenzione TASI**, già riconosciuta per i terreni agricoli, è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**, escluse **quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9)**. Conseguentemente sono modificati:

- il comma 639, che ora individua nel possessore e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con **esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;
- il comma 681, il quale ora dispone che, nei casi in cui l'**immobile costituisca abitazione principale per il detentore**, la **TASI è dovuta soltanto dal proprietario**, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

**Per le abitazioni principali di lusso**, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

#### Fabbricati "beni merce"

È confermata l'integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice**, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è **ridotta allo 0,1%** fintanto che **permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati**.

I Comuni possono **aumentare** tale aliquota **fino allo 0,25%** ovvero **diminuirli fino ad azzerarla**.

Riduzione TASI immobili locati a canone concordato

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, anche ai fini TASI è introdotta una **riduzione dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98.

In particolare *“per gli immobili locati a canone concordato ... l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento”*.

**NOVITA' IVIE - comma 16**

È confermata, considerata la necessità di applicare ai fini IVIE gli stessi criteri IMU, l'**esenzione IVIE per l'immobile posseduto all'estero che costituisce l'abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) nonché la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale **esenzione non trova applicazione se l'immobile in Italia risulterebbe di lusso** (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l'**aliquota ridotta dello 0,4%** e la **detrazione**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **di € 200**, va eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.

Per l'immobile abitazione principale di più soggetti, la **detrazione va ripartita tra gli aventi diritto** in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

**REVISIONE/AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI - commi da 21 a 24**

A decorrere dall'**1.1.2016** la **rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare**, di cui alle **categorie catastali D ed E**, va determinata tramite **stima diretta** *“tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento”*.

Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari **“imbullonati”**.

A decorrere dalla stessa data è **possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale** degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

**Solo per il 2016**, se l'**atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016**, la rendita catastale rideterminata ha **effetto dall'1.1.2016**, con conseguente possibile determinazione dell'IMU 2016.

**NUOVO REQUISITO PER AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” - comma 55**

In materia di agevolazioni **“prima casa”**, è stato introdotto il **nuovo comma 4-bis** alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto **già proprietario della “prima casa”** può acquistare la **“nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la **“vecchia prima casa”** non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

**DETRAZIONI IVA PER ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI - comma 56**

E' stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute dalle imprese costruttrici**. La detrazione:

- spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016**;
- va ripartita in **10 quote annuali**.

#### **LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE - comma 60**

In sede di approvazione è stata **estesa alle associazioni sportive dilettantistiche** la possibilità di ottenere **in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico** immobili dello Stato di cui all'art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere):

- senza fini di lucro;
- affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva;
- che svolgono attività sportiva dilettantistica.

#### **RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRES – commi da 61 a 66 e 69**

E' stato previsto che **a decorrere dall'1.1.2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, **l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24%** (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- dalla stessa data, è fissata all'**1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta** sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
- è demandata ad un apposito DM la **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze**, ora fissata nella misura del 49,72%.

#### **DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO – commi 74 e 87**

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

#### *Cessione detrazione soggetti incapienti*

Con riferimento alle **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali**, il **nuovo comma 2-ter** dell'art. 14, DL n. 63/2013 introduce la possibilità, per:

- i **titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500**, di **redditi di terreni non superiori a € 185,92** e **dell'abitazione principale** con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
- i **titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800** (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR);

**di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato l'intervento agevolabile.

Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

Bonus mobili ed elettrodomestici

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015).

**BONUS MOBILI PER LE GIOVANI COPPIE – comma 75**

E' stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
  - che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
  - in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
  - **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**.

Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

**LEASING AGEVOLATO PER "PRIMA CASA" – commi da 76 a 84**

E' stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing**.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000**;
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000**.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato:
  - abbia un'età **inferiore a 35 anni** e un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto;
  - non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%**.

La nuova detrazione spetta relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata **l'imposta di registro dell'1,50%** alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere **concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa"**, in capo all'utilizzatore;
- le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni le imposte di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020**.

**BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN – commi 85 e 86**

E' stato introdotto il riconoscimento di un **contributo fino ad un massimo di € 8.000** per l'acquisto nel 2016 (con immatricolazione entro il 31.3.2017) di un **nuovo autocaravan** di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, **destinato alla demolizione**.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame saranno definite con uno specifico DM.

**BONUS DISPOSITIVI PER RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO – comma 88**

E' stata estesa la **detrazione IRPEF/IRES del 65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda/di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti**.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;
- consentire **l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto**.

**DEDUZIONE MAXI AMMORTAMENTI – commi da 91 a 94 e 97**

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). E' stata disposta **l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore**.

Acquisto di veicoli

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).

Beni esclusi

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi in alcuni gruppi determinati (riguardanti i settori dell'imbottigliamento delle acque minerali, dell'energia, trasporti e telecomunicazioni)

Acconti d'imposta

Le disposizioni sopra esaminate **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, mentre per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (in generale, **2016**), l'acconto va determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell'agevolazione.

**REGIME FORFETARIO – commi da 111 a 113**

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, sono apportate le seguenti modifiche.

Aumento del limite di ricavi/compensi

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l'**aumento del limite dei ricavi/compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).

TABELLA LIMITI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ				
Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficient e redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	<del>35.000</del>	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	<del>40.000</del>	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	<del>30.000</del>	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	<del>20.000</del>	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	<del>15.000</del>	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	<del>15.000</del>	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	<del>40.000</del>	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	<del>15.000</del>	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	<del>20.000</del>	30.000	67%

Limite del reddito da lavoro dipendente/pensione

Il comma 54 contiene una serie di condizioni per l'accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il **reddito d'impresa/lavoro autonomo** deve risultare **prevalente** rispetto a quello di **lavoro dipendente/assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione). Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

Ora è **abrogata la citata lett. d)** e contestualmente **introdotta** al comma 57 la **nuova lett. d-bis)** in

base alla quale **non possono avvalersi** del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**.

La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

#### Contribuenti "start up"

In caso di "nuova" attività, la prevista **riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni** è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%. Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

#### Forfettari "start up" dal 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 – 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfetario.

#### Nuovo regime previdenziale

Il reddito forfetario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e su tale reddito **gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS possono applicare la contribuzione ridotta del 35%**.

In precedenza l'agevolazione consisteva nel **non applicare il minimale contributivo**.

#### Requisiti ed esclusioni

Quanto ai **requisiti**, si ricorda che possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente abbiano:

- a) **ricavi** conseguiti / compensi percepiti nell'anno precedente, ragguagliati al periodo di svolgimento dell'attività, non superiori a quelli individuati nella **tabella precedente**;
- b) **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € **5.000** lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari.
- c) **costo complessivo dei beni strumentali** al 31.12, al lordo dell'ammortamento, non superiore a € **20.000**, senza considerare quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 e considerando al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

#### Esclusioni

Quanto alle **esclusioni**, il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non sono residenti**, salvo che per i soggetti residenti in uno Stato UE / SEE, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;



- in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati** / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di **mezzi di trasporto nuovi** nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone** / associazioni professionali / srl trasparenti;
- nell'anno precedente **hanno percepito redditi di lavoro dipendente** / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**. Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario pare che non dovrebbe verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che la condizione debba essere verificata.

### Caratteristiche e semplificazioni

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche e semplificazioni:

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto
- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore / parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;
- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%. Per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfetario e intraprendono un'attività "nuova si applicherà, invece l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.

### Le ragioni della scelta del regime forfetario

In generale, le variabili che influenzano la scelta del regime riguardano innanzitutto l'esclusione dall'iva, che risulta particolarmente conveniente per un'attività effettuata prevalentemente con consumatori finali. Infatti, il contribuente forfetario che non addebita l'IVA in via di rivalsa è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni / servizi, recuperando come maggiore compenso l'importo corrispondente all'IVA a debito nel regime ordinario. Tale vantaggio va misurato al netto dell'IVA non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente; al contrario rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA.

Quanto al carico fiscale ai fini delle imposte dirette, la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all'attività economica, mentre nel confronto fra le aliquote IRPEF va considerato che in assenza di altri redditi si perdono le detrazioni per la progressività dell'imposizione e per gli oneri detraibili / deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali).

## ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI DI IMPRESA – commi da 115 a 120

È riproposta l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. È infatti consentito alle **società di persone/capitali** di assegnare/cedere ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o i mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

E' **dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) calcolata sulla **differenza** tra:

- **il valore dei beni assegnati;**
- **il costo fiscalmente riconosciuto.**

In mancanza di uno specifico riferimento alla "sostituzione" dell'IVA, quest'ultima va applicata con le **regole ordinarie**.

Per le assegnazioni/cessioni **soggette a imposta di registro** è prevista la **riduzione alla metà** delle relative aliquote e l'applicazione delle **imposte ipocatastali in misura fissa**.

Le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

In sede di **assegnazione** la società può richiedere che il **valore normale degli immobili** sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro.

In caso di **cessione**, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

In capo al socio assegnatario (di società di capitali) **l'operazione risulta fiscalmente rilevante**, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni/quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016;**
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017.**

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni** e che entro il 30.9.2016 si **trasformano in società semplici**.

#### **ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 121**

E' stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2015;**
- ha effetto "*dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016*", ossia **dal 2016;**
- richiede il **pagamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRAP dell'8%.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

#### **ESENZIONE IRAP PER I MEDICI OSPEDALIERI – comma 125**

E' stato stabilito che **ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione** a favore dei **medici che:**

- hanno **sottoscritto specifiche convenzioni** con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
- **percepiscono** per l'attività ivi svolta **più del 75% del loro reddito complessivo.**

Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso **irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse** all'attività svolta.

L'autonoma organizzazione è **comunque configurabile** in presenza di **elementi che superano lo standard e i parametri** previsti dalla Convenzione con il SSN

#### NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – commi 126 e 127

È **sostituito integralmente** l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di "*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*", prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

a) in presenza di una **procedura concorsuale/accordo di ristrutturazione dei debiti/piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura/decreto di omologa dell'accordo/pubblicazione nel Registro delle Imprese** (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose** (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

– in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato **non vi sono beni/crediti da pignorare**;

– in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la **mancanza di beni da pignorare/impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità**;

– qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di **interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità**.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo **va emessa una nota di debito** (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di **risoluzione contrattuale**, relativa a **contratti a esecuzione continuata o periodica**, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito "*non si estende*" alle cessioni/prestazioni "*per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni*" (nuovo comma 9).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla **lett. a)** alle **procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016**;
- con riferimento alle **altre fattispecie** anche alle **operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016**.

#### COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – comma 129

E' stato disposto a favore di imprese/lavoratori autonomi la **proroga anche per il 2016** della possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di **compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti**:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;

- **maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;**

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

L'individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

**ALLUNGATI I TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – commi 130 e 132**

Sono stati **allungati i termini di accertamento** in capo all'Ufficio ai fini IVA/II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:

- **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- **entro il 31.12 del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è **stato eliminato il raddoppio dei termini** in presenza di violazioni per le quali è scattata la **denuncia per un reato penale**.

Le novità sopra accennate sono **applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi**. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini

**ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE – comma 133**

E' prevista l'anticipazione all'1/1/2016, rispetto alla data del 1/1/2017, del **nuovo regime delle sanzioni tributarie** introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.

**NUOVA RATEAZIONE DELLE CARTELLE – commi da 134 a 138**

In sede di approvazione, ai **contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione;
- rinuncia all'impugnazione;

è riconosciuta la possibilità di essere **riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette, purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016. A tal fine, entro 10 giorni successivi al versamento il soggetto interessato deve trasmettere copia della relativa quietanza all'Ufficio che dispone la sospensione delle somme eventualmente iscritte a ruolo, anche se rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73.

Quest'ultimo **ricalcola le rate dovute** considerando tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci del piano di rateazione originario e, una volta verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Qualora siano versate somme superiori all'importo ricalcolato, le stesse non sono ripetibili.

In caso di **mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive**, il contribuente **decade** dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, **senza ulteriori proroghe**

La rateazione **non è concessa** se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.

**OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST – commi da 142 a 144**

È disposta l'**abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110, TUIR**, che prevede(va) l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni/servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati "black list", salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.

Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.

**ACQUISTO DI BENI/SERVIZI DA SOGGETTI NON RESIDENTI – comma 147**

E' previsto che, con le modalità stabilite da un apposito DM, **saranno raccolte informazioni "necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale"** relativamente ai beni/servizi **acquistati da soggetti non residenti**.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione di uno specifico Provvedimento per la "*soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti*".

**RISCOSSIONE DEL CANONE RAI – commi da 152 a 160**

Sono state modificate alcune disposizioni in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che, **a decorre dall'1.1.2016**:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è **ridotto a € 100** (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente**. Al fine di superare le presunzioni, è **ammessa esclusivamente** una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata;
- il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti** nei luoghi adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica;
- il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica.  
E' prevista la **ripartizione in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre).  
Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute.
- è demandata ad un apposito DM la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

**PROROGA AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  
commi da 178 a 181**

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati **sgravi contributivi** per un periodo massimo di **24 mesi** per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio:

- opera per i contratti che decorrono dall'**1.1 al 31.12.2016**;

- consiste nell'esonero nella misura del **40%** dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250 annui**;
- non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai **lavoratori**:
  - che siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro **nei 6 mesi precedenti**;
  - **per i quali lo sgravio in esame** ovvero quello previsto dall'art. 1, comma 118, **Finanziaria 2015** per le assunzioni 2015 siano **già stati usufruiti** relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che **nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2016** hanno **già in essere** con il datore di lavoro **un contratto a tempo indeterminato**.

#### **DETAZZAZIONE DEI PREMI PER INCREMENTO PRODUTTIVITA' – commi da 182 a 189**

È "ripristinata" l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al **10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività o** sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 2.000**.
- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che nel **2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000**;
- salvo **espressa rinuncia scritta del dipendente**.

Un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività/reddittività/qualità/efficienza/innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.

#### **ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS 2016 – comma 203**

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei **lavoratori autonomi**, titolari di partita IVA, **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016** è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al **27%**.

Considerato l'aumento dello **0,72%** l'aliquota contributiva 2016 è quindi **pari al 27,72%**. Le aliquote contributive applicabili per il 2016 agli iscritti alla gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	<b>ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI</b>	<b>NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI TITOLARI DI P.IVA</b>	<b>NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI NON TITOLARI DI P.IVA</b>
<b>Aliquote previdenziali</b>	24,00%, fino al previsto massimale della base imponibile	27%, fino al previsto massimale della base imponibile	31%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Contributo assistenziale</b>	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Contribuzione totale</b>	24,00%, fino al previsto massimale della base imponibile	27,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	31,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

**NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE – commi 290 e 291**

Dall'**1.1.2017** è disposto l'**aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione** che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo.

**CREDITO DI IMPOSTA “ART – BONUS” – commi 318 e 319**

Il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art – Bonus”) **spetta:**

- **a regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate.

**BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI – comma 320**

Il credito d'imposta previsto dall'art. 10, DL n. 83/2014 a favore delle strutture turistico-alberghiere, è **stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura** complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame.

**SOPPRESSIONE TASSA DI STAZIONAMENTO UNITA' DA DIPORTO – comma 366**

E' stata **soppressa la tassa annuale di stazionamento sulle unità da diporto** ex art. 16, comma 2, DL n. 201/2011.

**“LA NUOVA SOCIETA' BENEFIT” – commi da 376 a 384**

E' stata introdotta la **nuova forma societaria delle c.d. “società benefit”** le quali si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, **anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune** operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone/capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, c.c..

**Oggetto sociale**

Come accennato, l'oggetto sociale va individuato nel perseguimento di un “beneficio comune” nei confronti di:

- persone;
  - comunità;
  - territori e ambiente;
  - beni ed attività culturali e sociali;
  - enti e associazioni;
  - altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile);
- tramite una **condotta responsabile, sostenibile e trasparente**.

Il suddetto “beneficio comune” **va indicato espressamente nell'oggetto sociale e concretamente perseguito** in modo da bilanciare le seguenti 3 componenti:

- interesse dei soci;
- perseguimento delle finalità del beneficio;
- interessi di coloro ai quali l'attività sociale è diretta.

**Adempimenti**

Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto l'**obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet** della società e contenente:

- la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento/rallentamento se presenti);
- la **valutazione dell'impatto generato**, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
- la **descrizione dei nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

**Società già esistenti**

La forma societaria in esame può essere adottata **anche da una società già esistente** a condizione che sia **modificato l'atto costitutivo/statuto**, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..

È inoltre prevista la **possibilità**, accanto alla denominazione sociale propria, **di inserire** l'espressione "**Società benefit**" o la sigla "**SB**", da **utilizzare nei titoli emessi**, nella **documentazione sociale** e nelle **comunicazioni verso terzi**.

**COMUNICAZIONI EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS – comma 396**

Relativamente alla **comunicazione** riguardante le cessioni gratuite di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:

- l'**aumento a € 15.000** (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
- l'**esonero della stessa**, senza limiti di valore, **in caso di beni facilmente deperibili**.

**CREDITO DI IMPOSTA PER MEDIAZIONE – comma 618**

E' **introdotto a regime**, in luogo dell'applicazione in via sperimentale, il credito d'imposta a favore delle parti per le spese sostenute per avvocati/arbitrati nei procedimenti di negoziazione assistita/arbitrato, commisurato al compenso **fino a concorrenza di € 250**.

Con uno specifico DM saranno stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d'imposta e i controlli sull'autenticità stessa.

Il Ministero della Giustizia comunica entro il 30.4 "*di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi*" il credito d'imposta spettante in relazione a ciascun procedimento.

Il credito d'imposta va indicato nel mod. UNICO / 730 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

**ALIQUOTA IVA 4% SETTORE EDITORIA – comma 637**

L'**aliquota IVA ridotta del 4%** di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai "**giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**" ossia alle "**pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica**".



**RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 887 e 888**

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. In sede di approvazione è stata **"unificata" all'8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate e non qualificate** e per i **terreni** (non è più prevista l'aliquota "agevolata" del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

**RIVALUTAZIONE DI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI – commi da 889 a 896**

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

**NUOVO LIMITE PER UTILIZZO DEL CONTANTE – commi 898, 899, 902 e 903**

E' **umentato da € 1.000 a € 3.000** il divieto per l'uso di denaro contante.

E' stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** (c.d. "Money transfer") **la soglia rimanga pari a € 1.000**, così come per i libretti di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011 che prevede(va) **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante**;

- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) l'**obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

#### **ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – commi 900 e 901**

L'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita/servizi è **stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi). Tale obbligo può essere **disatteso** in caso di "**oggettiva impossibilità tecnica**".

Con un apposito DM saranno **fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni** applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno **estese dall'1.7.2016**, anche al pagamento **del parcheggio nelle "aree blu"**.

#### **PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – comma 904**

E' stato **confermato per le Pubbliche Amministrazioni** l'obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di **importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici**.

#### **MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO – comma 905 e da 908 a 917**

E' stata **eliminata** la disposizione che prevede(va) l'**abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero** per i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

È disposto l'**aumento dal 12% al 15%** dell'imposta di registro sui **trasferimenti di terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi** dai coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con un apposito DM saranno aumentate le percentuali di compensazione:

- applicabili a **specifici prodotti del settore lattiero-caseario** in misura **non superiore al 10%**;
- (**per il 2016**) applicabili **agli animali vivi** in misura non superiore al:
  - **7,7%** per i **bovini**;
  - **8%** per i **suini**.

Infine a decorrere **dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del reddito dominicale e agrario**.

#### **Produzione/cessione di energia da impianti fotovoltaici**

È sostituito l'art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse", va determinato applicando il coefficiente di redditività del **25%** all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Ora è previsto che:

- la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a **2.400.000 kWh** annui, e fotovoltaiche, fino a **260.000 kWh**, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da

imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse** e **producono reddito agrario**;

- per la produzione di energia **oltre i citati limiti**, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Le predette novità sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (**dal 2016** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

#### ***Aliquota IVA pellet***

In sede di approvazione è stata **eliminata** la disposizione che "riportava" al 10% l'aliquota IVA delle cessioni dei pellet.

### **MODELLO 770 E CERTIFICAZIONE UNICA – commi 949 e 952**

La **Certificazione Unica** di cui all'art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, **da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3** dell'anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è "**implementata**" con **ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella Certificazione predisposta nel 2015 per le somme corrisposte nel 2014.**

In particolare ora è disposto che con la stessa **dovranno essere comunicati anche**

*"gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata".*

L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, **se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati** fino ad ora richiesti nel mod. 770, **viene meno l'obbligo di presentare tale modello** (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all'Agenzia delle Entrate con la CU).

L'**obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7** permane per coloro che sono tenuti a comunicare **dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.**

#### ***Mitigazione sanzioni in sede di prima applicazione***

Per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate delle CU effettuate:

- **nel 2015, relative al 2014;**
- **nel primo anno previsto per la trasmissione;**  

**non sono applicabili le sanzioni** in caso di:
- **lieve tardività;**
- **errori nella trasmissione dei dati, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni / deduzioni** nel mod. 730 precompilato.

### **SPESE FUNEBRI DETRAIBILI – comma 954**

**"a partire dall'anno d'imposta 2015"**, le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad € 1.550** per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone"** **non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

**SPESE UNIVERSITARIE DETRAIBILI – comma 955**

L'art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di *“corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”*.

Ora, con la modifica della citata lett. e), applicabile *“a partire dall'anno d'imposta 2015”*:

- è specificato che la disposizione si riferisce ai corsi **presso Università statali e non statali**;
- relativamente alle spese per corsi presso **Università non statali** è previsto che l'importo detraibile **non può essere superiore a quello stabilito annualmente** con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

**“CARD CULTURALE” DICIOTTENNI – commi 979 e 980**

E' prevista l'**assegnazione**, a tutti i **cittadini italiani/di altri Stati UE residenti in Italia** che **compiono 18 anni nel 2016**, di una *“Carta elettronica”*:

- di **importo nominale massimo pari a € 500**;
- da **utilizzare** per assistere a **rappresentazioni teatrali/cinematografiche**, acquistare **libri** e accedere a **musei/mostre/eventi culturali/monumenti/gallerie/aree archeologiche/parchi naturali/spettacoli dal vivo**.

Le somme così assegnate **non costituiscono reddito imponibile** per il beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo dell'**ISEE**.

È demandata ad un apposito DPCM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

**CREDITO DI IMPOSTA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA – comma 982**

E' stato riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche (privati)** che sostengono spese per:

- l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale/allarme**;
- **contratti con istituti di vigilanza** per la prevenzione di attività criminali.

È demandata ad un apposito Decreto la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

**BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI – comma 984**

E' riconosciuto per il 2016 un **contributo di € 1.000** per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati** *“iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento”*.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*

[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.